

DELIBERAZIONE 8 NOVEMBRE 2022

555/2022/R/GAS

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN TEMA DI RIFORMA DEI PROCESSI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO E MODIFICHE AL TISG E AL TIVG

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1226^a riunione del 8 novembre 2022

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/460, del 17 marzo 2017 (di seguito: Regolamento (UE) 2017/460);
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n.137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2009, ARG/gas 64/09 e il relativo Allegato A recante il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o TIVG, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- la deliberazione 28 giugno 2017, 487/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 487/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A recante il "*Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle*

partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” o TISG, come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com;
- la deliberazione 16 ottobre 2018, 515/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas) e il relativo Allegato A recante la “*Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2020-2023*” o RTTG;
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/gas (di seguito: 147/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas e il relativo Allegato A recante la “*PARTE I - Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025*” o RQDG;
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 110/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 110/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 134/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 134/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2022, 225/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 225/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2022, 269/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 269/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 372/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 372/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 374/2022/R/gas);
- la determina congiunta DMEA-DMRT 1 ottobre 2021, 3/2021 (di seguito: determina DMEA-DMRT 3/2021);
- il documento per la consultazione 16 novembre 2021, 502/2021/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 502/2021/R/gas) recante “*Aspetti applicativi della riforma dei conferimenti di capacità di cui alla deliberazione dell’Autorità 147/2019/R/gas*”;
- il documento per la consultazione 5 aprile 2022, 157/2022/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 157/2022/R/gas) recante “*Orientamenti finali in tema di riforma del processo di conferimento della capacità di trasporto*”;
- il documento per la consultazione 17 maggio 2022, 213/2022/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 213/2022/R/gas) recante “*Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT) - Orientamenti iniziali*”;
- il documento per la consultazione 18 ottobre 2022, 502/2022/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 502/2022/R/gas) recante “*Criteri di regolazione*

tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT) - Orientamenti finali”;

- la comunicazione congiunta trasmessa dal Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: Gestore del SII) e Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) datata 28 ottobre 2022 (Prot. Autorità 54412 del 31 ottobre) (di seguito: comunicazione 28 ottobre);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas come da ultimo approvato (di seguito: Codice di Rete);
- il Codice di Rete della Società Gasdotti Italia S.p.A., come da ultimo approvato.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 147/2019/R/gas l’Autorità ha previsto che, a partire dall’anno termico 2020 - 2021, la capacità di trasporto presso un punto di riconsegna che alimenta reti di distribuzione o *city gate* non fosse più richiesta dall’utente, ma calcolata e attribuita dal responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), sulla base dei dati messi a disposizione dal Sistema Informativo Integrato o SII, prendendo sostanzialmente a riferimento le caratteristiche (quali, prelievo annuo e profilo di prelievo) del mercato servito direttamente o indirettamente su rete di distribuzione, nonché il fattore di conversione del prelievo convenzionale massimo in capacità di trasporto, definito per ciascun *city gate*, z_{cg} ;
- al punto 6.6 della deliberazione 147/2019/R/gas è stato dato mandato all’RdB di condurre, e di trasmettere all’Autorità, entro il 28 febbraio 2020, sulla base dei dati aggiornati di prelievo annuo o CA_{PdR} e dei profili di prelievo standard determinati ai sensi del TISG di cui alla deliberazione 72/2018/R/gas, una valutazione circa:
 - a) le possibili modalità e tempistiche di calcolo del parametro z_{cg} , considerando anche possibili raggruppamenti di *city gate* per zone o a livello nazionale, nonché in coerenza con le assunzioni effettuate in merito alla capacità di trasporto dei *city gate*, ai fini della determinazione della tariffa di trasporto;
 - b) le possibili condizioni climatiche convenzionali da considerare per la determinazione del parametro relativo al prelievo massimo;
 - c) le possibili modalità di trattamento dei punti di riconsegna della rete di distribuzione (di seguito: PdR) la cui capacità è utilizzata prevalentemente al di fuori del periodo di punta stagionale;
 - d) le possibili modalità di gestione per eventuale recupero dei costi di trasporto associati ai PdR letti con frequenza inferiore alla mensile, risultanti dal prodotto fra la capacità di trasporto convenzionale o CTC_{PdR} e i corrispettivi tariffari di capacità, mediante l’applicazione di un corrispettivo definito per unità di volume prelevato presso i medesimi PdR;
- il documento trasmesso dall’RdB, richiamato al punto precedente, però, non conteneva proposte in merito alla soluzione ritenuta più efficiente né una valutazione degli effetti sulla capacità funzionale alla fornitura di ciascuna tipologia di cliente finale nelle varie ipotesi prese in considerazione. Pertanto, con

la deliberazione 110/2020/R/gas è stato previsto di ricondurre la conclusione delle valutazioni di cui al comma 6.6 della deliberazione 147/2019/R/gas ad un procedimento dell'Autorità, dando a tal fine mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e Sostenibilità Ambientale e al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, per le parti di rispettiva competenza, di dar corso agli adempimenti di carattere procedurale, istruttorio e organizzativo necessari a svolgere le attività ad esso attinenti; gli esiti di tali valutazioni sono stati illustrati nei documenti per la consultazione 502/2021/R/gas e 157/2022/R/gas, di cui si dirà nel seguito;

- con la deliberazione 110/2020/R/gas, poi con la deliberazione 134/2021/R/gas e successivamente con la deliberazione 225/2022/R/gas l'Autorità ha rinviato di anno in anno, sulla base di motivazioni consistenti e condivise dagli operatori, l'avvio delle disposizioni inerenti alla riforma che, pertanto, entrerà in vigore l'1 ottobre 2023;
- con la deliberazione 134/2021/R/gas, peraltro, è stato previsto l'avvio dall'1 ottobre 2021 di una fase di sperimentazione, approvata con determina congiunta DMEA-DMRT 3/2021, per testare tutti gli scambi informativi e le procedure funzionali al buon esito del processo di allocazione della capacità e delle connesse verifiche di capienza delle garanzie degli utenti, prevedendo altresì la possibilità di provare più valori per: (i) z_{cg} e (ii) valore massimo del profilo di prelievo attribuito al PdR (di seguito: P_{PdR}^{max}).

CONSIDERATO CHE:

- con il documento per la consultazione 502/2021/R/gas l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito alla definizione dei parametri fondamentali per il calcolo della CTC_{PdR} ossia il coefficiente z_{cg} e il P_{PdR}^{max} , con riferimento ai quali le risposte pervenute hanno evidenziato una generale condivisione e che potranno essere definitivamente valutati in esito alla sperimentazione di cui sopra; mentre, altri aspetti, che non sono stati reputati adeguatamente sviluppati, sono stati ripresi nell'ambito del documento per la consultazione 157/2022/R/gas, con cui l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti finali circa il completamento del quadro applicativo della riforma, tenendo conto appunto delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 502/2021/R/gas e degli sviluppi in tema di *settlement* collegati alla riforma stessa;
- nello specifico, nel documento per la consultazione 157/2022/R/gas, sono stati trattati i seguenti punti:
 - a) le modalità di trasferimento dei costi della capacità di trasporto nell'ambito delle condizioni economiche di tutela;
 - b) nel caso di rilevazione giornaliera dei consumi, l'estensione ai PdR con categoria d'uso T2 (uso tecnologico e riscaldamento) del trattamento previsto per i PdR con categoria T1 (tecnologico) ovvero che la capacità convenzionale di trasporto sia attribuita sulla base del prelievo giornaliero

- massimo rilevato anziché sulla base del consumo annuo (CA_{PdR}) e del profilo di prelievo di appartenenza;
- c) specifiche modalità di trattamento dei clienti finali con prelievi al di fuori del periodo di punta;
 - d) l'esigenza di gestire gli effetti sull'attribuzione delle capacità di trasporto delle criticità ancora presenti nel funzionamento del *settlement*, ad esempio nei casi di allocazioni errate o correzione dei parametri rilevanti per l'attribuzione della capacità;
- in relazione al tema di cui alla precedente lettera a), è stata prospettata:
 - i. l'introduzione di un corrispettivo variabile unico a livello nazionale con riferimento ai clienti con minori consumi (individuabili nell'ambito del *settlement* come quelli appartenenti alle tipologie di cui al comma 1.1, lettere q) e r) del TISG) oltre quelli che hanno attualmente diritto alle condizioni di tutela di cui al comma 4.1, lettera a) e lettera b) del TIVG, con conseguente modifica del corrispettivo QT_{trasp} di cui al comma 8.2 del TIVG;
 - ii. la compensazione tra le imprese di trasporto e la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) delle differenze fra gli importi mensilmente applicati agli utenti afferenti al corrispettivo variabile sub a) e gli importi derivanti dai corrispettivi di capacità di trasporto che, in mancanza di variabilizzazione, sarebbero applicati per i suddetti clienti;
 - iii. l'introduzione di un opportuno fattore correttivo, che sulla base della variabilità del prelievo annuo - effettivo rispetto a quello atteso - registrata negli scorsi anni, potrebbe essere, in prima applicazione, posto pari a 1,08;
 - iv. l'integrazione delle attuali modalità di garanzia delle imprese di trasporto rispetto ai corrispettivi di trasporto che dovranno essere dimensionate sulla base del prelievo atteso, nonché l'integrazione dei flussi informativi tra il Gestore del SII e le imprese di trasporto, relativi sia alla gestione del *settlement* sia ai processi di attribuzione della capacità;
 - per quanto concerne, invece, il tema di cui alla precedente lettera b), è stato proposto di effettuare una valutazione di quanto richiesto dagli operatori nell'ambito della sperimentazione in corso,
 - con riferimento alla precedente lettera c), è stato rilevato come il trattamento previsto dalla deliberazione 147/2019/R/gas non consente le ottimizzazioni del costo di trasporto attualmente connesse alla fornitura di clienti finali con consumi non concentrati nel periodo invernale novembre - marzo (periodo in cui si può ipotizzare ci sia il massimo prelievo da parte dell'utente del bilanciamento o UdB presso un *city gate*), con conseguenze anche sulle condizioni di fornitura applicate al cliente finale; pertanto nell'ambito del documento per la consultazione 157/2022/R/gas è stato:
 - i. prospettato di determinare il prelievo convenzionale massimo dei PdR appartenenti alle categorie d'uso C2 e T1, riproporzionando il prelievo fuori punta con un fattore pari a 0,43 che è stato determinato prendendo come riferimento un'ipotesi di risparmio del costo della capacità di trasporto pari

- al rapporto fra il costo della capacità di uscita dalla rete nazionale di trasporto e il costo della capacità comprensivo della capacità di riconsegna dell'assetto previgente alla modifica delle tariffe di trasporto intervenuta nel 2020;
- ii. evidenziato che è a tal fine necessario integrare le modalità di calcolo della capacità relativamente ai PdR misurati con dettaglio giornaliero aventi categoria d'uso T1 e C2; tale implementazione, considerata come particolarmente impattante, è effettuabile da parte del Gestore del SII in 4 - 6 mesi a partire dalla data di richiesta di modifica del sistema informativo;
- nel documento per la consultazione 157/2022/R/gas si sono delineate le possibili azioni già condivise con gli operatori nell'ambito dei tavoli tecnici condotti dal Gestore del SII, funzionali alla mitigazione degli effetti dovuti alle allocazioni anomale che si potrebbero verificare in alcuni casi particolari di indisponibilità di dati di misura corretti, con conseguenze sui bilanci e, di riflesso, sull'attribuzione della capacità al PdR, alla luce di questi anni di applicazione della nuova disciplina del *settlement*. Nello specifico, sono state presentate le seguenti possibili azioni:
 - i. “sterilizzazione” del prelievo caratterizzato come incoerente sia in sessione di bilanciamento, sia in sessione di aggiustamento secondo un criterio basato sulla portata massima del gruppo di misura installato sul PdR; tale valore anomalo sarebbe sostituito da un valore definito sulla base del consumo annuo e del profilo di prelievo attribuiti al PdR o, nelle more dei necessari sviluppi informatici stimati in un periodo di 4-8 mesi in relazione al consolidamento del quadro regolatorio, da un valore definito sulla base della classe del gruppo di misura, prendendo a riferimento la cd “portata nominale”; per quanto concerne l'adozione della procedura di “sterilizzazione” per la sessione di aggiustamento bisognerà attendere il prossimo febbraio e la sessione pluriennale del 2023;
 - ii. ricomprensione nelle procedure dei PdR c.d. esclusi, prevedendo che, sia nell'ambito delle sessioni di bilanciamento che in quelle di aggiustamento, venga adottata, al posto dell'esclusione, una profilazione basata sempre sul consumo annuo e sul profilo di prelievo attribuiti al PdR. Tale implementazione sarebbe fattibile per il Gestore del SII entro la fine del 2022;
 - iii. ricalendarizzazione delle sessioni di aggiustamento e della procedura di calcolo del CA_{PdR} secondo le seguenti tempistiche presentate dal Gestore del SII e ritenute migliorative delle attuali per le procedure di competenza:
 - aggiustamento pluriennale: “pubblicazione PRE” il 15 gennaio, segnalazioni entro il 28 febbraio, “pubblicazione FIN” il 31 marzo;
 - calcolo CA_{PdR} : “pubblicazione PRE” il 20 giugno, segnalazioni entro il 20 luglio, “pubblicazione FIN” il 5 agosto. Per il computo della CA, poiché sono pervenute richieste volte ad anticipare ai primi mesi dell'anno la determinazione di tale parametro, nell'ambito del documento per la consultazione è stato anche prospettato di prevederne,

a decorrere dall'anno 2023, la pubblicazione definitiva nel mese di marzo, pur rilevando preoccupazione circa la possibile criticità collegata al fatto di non poter così disporre di tutte le letture utili ad un corretto calcolo del suddetto parametro;

- aggiustamento annuale: “pubblicazione PRE” il 30 aprile, segnalazioni entro il 31 maggio, “pubblicazione FIN” il 30 giugno;
- poiché le suddette proposte non fanno venire meno la necessità di rettificare il dato che ha generato l'anomalia è stata, infine, ipotizzata l'introduzione di un meccanismo che incentivi le imprese di distribuzione a procedere tempestivamente alla correzione secondo una formula semplice che moltiplica un corrispettivo unitario - ipotizzato in linea con il valore degli indennizzi automatici base stabiliti per il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione gas dalla RQDG - per il numero che identifica la sessione di aggiustamento, successiva a quella di bilanciamento, nell'ambito della quale il Gestore del SII ha dovuto operare la “sterilizzazione” dell'allocazione risultata anomala. In esito a ciascuna sessione di aggiustamento il Gestore del SII ne determinerà il valore che sarà comunicato all'impresa di distribuzione e a CSEA; gli importi, poi, saranno versati a CSEA secondo modalità e tempistiche da quest'ultima definite e saranno posti a valere sul conto relativo al *settlement* gas, istituito presso CSEA con la deliberazione 782/2017/R/gas, mantenendone separata evidenza.

CONSIDERATO CHE:

- in merito all'attribuzione del costo di trasporto del gas naturale mediante l'applicazione di un corrispettivo variabile e relativo ambito di applicazione, in molti valutano positivamente la previsione di adottare un corrispettivo unico a livello nazionale relativo al costo di trasporto che si ritiene debba essere passante garantendo neutralità economica e finanziaria per gli operatori;
- un'associazione di operatori sollecita un'analisi costi benefici variabilizzazione *versus* quota fissa, soluzione quest'ultima preferita da alcuni venditori e da un'associazione che richiedono un corrispettivo espresso in €/PdR/mese;
- alcuni rilevano che la clusterizzazione proposta introduce un ulteriore grado di complessità e che l'impatto gestionale è notevole;
- l'RdB evidenzia la necessità che l'allocazione dei costi di trasporto per ciascun utente titolare di capacità presso i *city gate* debba essere effettuata in coerenza con le disposizioni tariffarie introdotte dalla deliberazione 114/2019/R/gas, in coerenza con il Regolamento (UE) 2017/460 e tenuto conto dell'opportunità di limitare per quanto possibile la discontinuità nei livelli di conferimento della capacità di trasporto nel corso degli anni. In tale ottica l'RdB ritiene preferibile il mantenimento di conferimenti su base annuale, oggi in vigore, in quanto in grado di meglio riflettere la natura fissa del costo sottostante nonché di ridurre le possibili necessità di conguaglio derivanti dalla modulazione di conferimenti;

- con il documento per la consultazione 502/2022/R/gas, in materia di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione, è stato confermato e precisato l'orientamento prospettato nell'ambito del documento per la consultazione 213/2022/R/gas in relazione ai *city gate* ovvero di introdurre, su questi punti, conferimenti di capacità su base giornaliera, anche di tipo implicito, con riferimento ai PdR serviti, individuabili nell'ambito del *settlement* come quelli appartenenti alle tipologie di cui al comma 1.1, lettere q) e r) del TISG, oltre quelli che hanno attualmente diritto alle condizioni di tutela di cui al comma 4.1, lettera a) e lettera b) del TIVG; nello specifico, si prospetta l'attribuzione di una capacità convenzionale, di tipo giornaliero, determinata *ex post* in misura pari al prelievo allocato per tali PdR, cui sarebbe applicata la tariffa di trasporto di capacità, riproporzionata su base giornaliera, tenuto conto di un moltiplicatore posto indicativamente pari a 4. La proposta implica, pertanto, una sostanziale variabilizzazione del costo di trasporto in linea con quanto prospettato con il documento per la consultazione 157/2022/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'estensione ai PdR con categoria d'uso T2 del trattamento previsto per i PdR con categoria T1 dalla consultazione è emersa una generale condivisione;
- l'RdB ha condiviso l'opportunità che, in caso di adozione, le necessarie integrazioni ai flussi e ai processi funzionali alla determinazione della capacità di trasporto convenzionale associata a ciascun UdB presso ciascun *city gate* siano implementate e testate nell'ambito della sperimentazione in corso del processo di determinazione e gestione delle capacità di trasporto ai sensi della deliberazione 147/2019/R/gas.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- in relazione al trattamento dei prelievi fuori punta, dalla consultazione sono emersi pareri discordanti che evidenziano la necessità di condurre ulteriori approfondimenti; infatti, mentre alcuni ritengono che in linea di principio si potrebbe chiedere un contributo nullo ai clienti finali con consumi fuori punta, partendo dal presupposto che non dovrebbero aver comportato investimenti di sviluppo della rete di trasporto nazionale addizionali a quelli già necessari per la copertura della punta di consumo invernale del *city gate*, altri reputano che non debbano essere fatte distinzioni; un'associazione propone di attribuire la capacità a consuntivo, reputando che formule che considerino prelievi di anni precedenti rischiano di non rappresentare una strategia aderente alla realtà per effetto delle significative differenze che possono realizzarsi tra un anno e l'altro. È stato, infine, richiesto di valutare l'ipotesi di un trattamento diverso per i clienti che usano il gas per autotrazione;

- l'RdB in risposta alla consultazione ha rilevato la necessità:
 - a) che anche il meccanismo di trattamento dei prelievi fuori punta assicurati agli operatori infrastrutturali la completa copertura dei ricavi riconosciuti evitando qualsiasi esposizione di natura economica e finanziaria rispetto ai ricavi riconosciuti con la salvaguardia della stabilità dei flussi di cassa,
 - b) di prevedere l'integrazione delle informazioni rese disponibili dal Gestore del SII alle imprese di trasporto con riferimento a quelle relative alla quota di capacità associata ai PdR caratterizzati da un utilizzo prevalente della capacità al di fuori del periodo di punta stagionale, garantendo la messa a disposizione di tali informazioni con anticipo rispetto alla determinazione della capacità prevista in conferimento ai fini della definizione della proposta tariffaria per l'anno solare successivo nonché, laddove fossero confermati gli orientamenti di cui al documento di consultazione 502/2021/R/gas, ai fini del calcolo del coefficiente z_{cg} di cui alla delibera 147/2019/R/gas, comma 3.1.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento allo spunto per la consultazione riguardante gli ulteriori aspetti inerenti ai processi di *settlement* i partecipanti si sono espressi favorevolmente pur rilevando l'opportunità di mantenere l'accesso alla procedura di rettifica approntata dalle imprese di trasporto; un'associazione ed un operatore hanno evidenziato come il nuovo criterio di incoerenza proposto non sembri efficace, suggerendo di condurre nuovi approfondimenti ossia un'analisi statistica su un campione di forniture, distinte per classe contatore e tipologia d'uso, al fine di verificare dove si colloca il valore massimo di prelievo riscontrato negli ultimi anni, infatti si ritiene che quest'ultimo risulterà così molto più contenuto e coerente rispetto a quello associato alla sola portata massima annua del contatore. L'utilizzo di tale criterio potrebbe, inoltre, essere esteso anche alla fase di acquisizione del dato di CA_{PdR} nei processi commerciali di prima attivazione e voltura;
- per quanto riguarda l'anticipo delle tempistiche di determinazione del CA_{PdR} è stato proposto da diversi che il calcolo e la messa a disposizione a disposizione a regime sia anticipato al mese di maggio/giugno al fine di consentire agli utenti di disporre di un tempo congruo per l'aggiornamento delle garanzie da prestare alle imprese di trasporto, elemento di estrema delicatezza in questo periodo di tensioni di prezzi, garantendo al contempo la consuntivazione del periodo invernale;
- per quanto concerne i PdR c.d. esclusi si concorda con quanto indicato nel documento per la consultazione, ma si sottolinea che non dovrebbero essere conteggiati nel computo della penale, così come si richiede di arricchire le informazioni fornite alle imprese di distribuzione in merito ai fini di una migliore comprensione, nonché si rileva come l'esclusione può essere dovuta a errate informazioni di anagrafica non nella responsabilità dell'impresa di distribuzione;
- l'RdB in risposta alla consultazione:

- a) ha sottolineato l'importanza dell'introduzione delle fasi di "sterilizzazione" e ricomprensione PdR c.d. esclusi nell'ambito dei processi di raccolta e aggregazione dei dati presso il Gestore del SII al fine di evitare la propagazione delle anomalie nei processi di valle (*settlement* e, in futuro, conferimenti di capacità di trasporto) e ha richiesto di mantenere l'allineamento dei dati disponibili presso il Gestore del SII con quelli utilizzati ai fini dell'elaborazione dei bilanci di trasporto a seguito dell'applicazione della procedura di rettifica da parte dell'impresa di trasporto;
 - b) posto che rettifiche dei dati di *settlement* possono incidere sulla determinazione della capacità di trasporto precedentemente attribuita, ha condiviso l'opportunità di prevedere meccanismi di adeguamento della capacità in corso di anno termico con decorrenza retroattiva al fine della corretta attribuzione del costo a ciascun utente; a tal fine, l'RdB ritiene necessaria l'integrazione delle informazioni rese disponibili dal Gestore del SII alle imprese di trasporto secondo modalità e tempistiche utili a consentire l'adeguamento della capacità conferita all'utente e della relativa garanzia;
 - c) circa le tempistiche di pubblicazione del dato di consumo annuo da parte del Gestore del SII, ritiene che un'eccessiva anticipazione del termine attualmente previsto nel TISG (31 luglio di ciascun anno) comporti l'esclusione dal calcolo di dati di misura relativi a un periodo significativo, ai fini sia della determinazione della capacità di trasporto sia dell'anno termico in corso al momento del calcolo, quale quello invernale; in ogni caso, auspica che a valle delle determinazioni adottate siano garantiti agli operatori tempi congrui per l'eventuale adeguamento di processi e sistemi informativi;
- per quanto concerne l'introduzione di un meccanismo che incentivi le imprese di distribuzione a procedere tempestivamente alla correzione dei dati anomali, la gran parte degli operatori che hanno preso parte alla consultazione si sono detti favorevoli, alcuni rilevando che gli importi previsti possono essere considerati irrisori, mentre un'impresa di distribuzione ha sottolineato come non sia idoneo l'utilizzo di indennizzi automatici che sono calibrati per prestazioni specifiche, richieste sporadicamente dal cliente finale. Le imprese di distribuzione e le loro associazioni hanno richiesto che le eventuali disposizioni in materia siano armonizzate al fine di evitare che le imprese di distribuzione possano incorrere in penalizzazioni multiple sulle stesse attività; un'impresa di distribuzione ha rilevato che è prematuro introdurre un sistema di penalizzazione viste le numeriche elevate e le difficoltà di interazione in assenza di canali fluidi di comunicazione, anche alla luce della difficoltà a raggruppare i problemi per caratteristiche.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con comunicazione congiunta 28 ottobre, il Gestore del SII e Snam Rete Gas hanno trasmesso i primi esiti della sperimentazione condotta secondo quanto previsto dalla determina DMEA-DMRT 3/2021, rilevando un sostanziale allineamento tra le capacità attribuite agli UdB, sulla base delle modalità di calcolo prospettate con il documento per la consultazione 502/2021/R/gas, e la capacità esistente presso tutti i *city gate* della rete di trasporto di Snam Rete Gas, fatti salvi alcuni dati anomali determinati da prelievi anomali di PdR intercettati anche dalle verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII;
- circa gli impianti interconnessi con reti di distribuzione che utilizzano il gas per autotrazione, in recepimento della deliberazione 487/2017/R/gas, il Codice di Rete prevede che: (i) in fase di richiesta di capacità gli utenti comunichino per ogni *city gate* l'eventuale quota di capacità funzionale all'alimentazione dei soli impianti di autotrazione connessi alla rete di distribuzione (Cap. 5, par. 6.3.5); (ii) ai fini del calcolo degli eventuali corrispettivi di scostamento, tali utenti possano comunicare i quantitativi giornalieri di gas relativi alla fornitura di ciascun impianto (Cap. 9, par. 4.4.3);
- sui diversi aspetti posti in consultazione, a seguito di ulteriori approfondimenti condotti dagli Uffici sulla base delle risposte pervenute, il Gestore del SII ha fornito i seguenti riscontri:
 - a) le modifiche alla formula per i prelievi al di fuori del periodo di punta e l'estensione ai PdR con categoria d'uso T2 ai fini dell'attribuzione della capacità possono essere implementate entrambe, contestualmente, entro sei mesi dall'approvazione del provvedimento; pertanto, sarà possibile effettuare - a partire dal secondo trimestre del prossimo anno - una sperimentazione degli effetti delle suddette proposte che, in caso di esito positivo, potranno entrare in vigore con l'inizio dell'Anno Termico 2023 - 2024;
 - b) per quanto concerne l'anticipo delle tempistiche di determinazione del CA_{PdR} si possono prevedere date diverse di finalizzazione del processo in relazione alla competenza delle misure che si vogliono includere nel calcolo, in particolare:
 - la pubblicazione del CA_{PdR} finale al 30 giugno, consentirebbe l'utilizzo dei dati di misura fino alla competenza del mese di marzo; in tal caso, inoltre, si segnala una parziale sovrapposizione di attività con la sessione di aggiustamento pluriennale, di pertinenza sia degli utenti sia del Gestore del SII;
 - la pubblicazione del CA_{PdR} finale al 10 luglio, consentirebbe l'utilizzo dei dati di misura fino alla competenza del mese di aprile;
 - c) con riferimento al criterio di incoerenza proposto in consultazione l'applicazione del criterio di incoerenza basato sul gruppo di misura potrà trovare applicazione a partire da aprile 2023, con competenza marzo 2023, e la successiva sterilizzazione del prelievo (sia per la sessione di

bilanciamento che per quella di aggiustamento) basato sul valore determinato dal CA_{PdR} per il profilo di prelievo attribuito al PdR da maggio 2023, con competenza aprile 2023 per la sessione di bilanciamento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con le deliberazioni 372/2022/R/gas e 374/2022/R/gas l’Autorità ha previsto modifiche alle modalità di determinazione delle condizioni economiche da applicarsi ai clienti del servizio di tutela del gas naturale, ai gas manifatturati composti in prevalenza da gas naturale e ai gas provenienti da processi di raffinazione, nonché alla disciplina dei servizi di fornitura di ultima istanza e di *default* distribuzione;
- con la deliberazione 269/2022/R/gas l’Autorità ha definito gli *output* attesi e le *performance* del servizio di misura erogato per mezzo di *smart meter* nel settore del gas naturale, nonché specifici adeguamenti agli obblighi di fatturazione, in vigore a partire dall’ 1 aprile 2023;
- in particolare, con la deliberazione 269/2022/R/gas è stata modificata la regolazione vigente in materia di servizio di misura e del relativo sistema degli indennizzi a carico delle imprese di distribuzione, introducendo, *inter alia*, un nuovo sistema di indennizzi nei confronti degli utenti della distribuzione con riferimento ai PDR dotati di *smart meter* con calibro $\geq G10$, prevedendo che tale sistema trovi applicazione a partire dai dati di misura di competenza del mese di ottobre, messi a disposizione nel mese di novembre 2022;
- è pervenuta una richiesta di chiarimento in merito alla contestuale applicazione dell’indennizzo automatico di cui al comma 63.2 della RQDG, da corrispondere ai clienti finali in caso di mancato rispetto del livello specifico di qualità relativo alla mancata raccolta della misura per misuratore accessibile, con il nuovo sistema di indennizzi di cui al punto precedente, fino al 31 marzo 2023, in quanto tale disposizione è stata abrogata dalla deliberazione 269/2022/R/gas a decorrere dal 1° aprile 2023; tuttavia, con riferimento ai PDR dotati di *smart meter* con calibro $\geq G10$, il comma 63.2 della RQDG non trova applicazione già a partire dai dati di competenza di ottobre 2022, in coerenza con l’introduzione del nuovo sistema di indennizzi per tale tipologia di *smart meter*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire con successivo provvedimento le disposizioni in merito alle modalità di trasferimento dei costi della capacità di trasporto nell’ambito dei prezzi pagati a valle dai clienti finali di piccole dimensioni corrispondenti all’attuale platea di clienti aventi diritto al servizio di tutela, in attesa degli esiti della consultazione in materia di tariffe di trasporto gas come sopra richiamata che, qualora confermata, richiederà peraltro l’introduzione di modifiche alla deliberazione 147/2019/R/gas;

- confermare quanto descritto nel documento per la consultazione in relazione all'estensione ai PdR con categoria d'uso T2 del trattamento previsto per i PdR con categoria T1;
- confermare quanto illustrato nel documento per la consultazione in relazione ai prelievi al di fuori del periodo di punta novembre - marzo, valutando di garantire l'applicazione della formula proposta in consultazione a tutti i PdR con trattamento G, indipendentemente dalla categoria d'uso, fermo restando che le categorie C1 e C3 prevedono prelievi nel periodo invernale e, quindi, all'atto pratico, non dovrebbero ricadere nell'ambito di applicazione e accogliendo le richieste avanzate dall'RdB come funzionali ai processi di interesse delle imprese di trasporto;
- alla luce dei soprarichiamati esiti della sperimentazione condotta dal Gestore del SII e da Snam Rete Gas, definire con successivo provvedimento le disposizioni in merito ai parametri fondamentali per il calcolo della CTC_{PdR} ossia il coefficiente z_{cg} e il P_{PdR}^{max} , in linea con le modalità prospettate nel documento per la consultazione 502/2022/R/gas;
- con riferimento agli impianti interconnessi con reti di distribuzione che utilizzano il gas per autotrazione, demandare all'impresa di trasporto l'aggiornamento di quanto ad oggi previsto dal proprio Codice di Rete nel rispetto delle disposizioni in vigore;
- confermare le tempistiche di messa a disposizione del CA_{PdR} tenendo conto dell'esigenza di considerare per il suo calcolo le misure rilevate con competenza sino al precedente mese di aprile;
- confermare l'implementazione nell'ambito delle sessioni di bilanciamento del criterio di incoerenza basato sul gruppo di misura e la successiva sterilizzazione del prelievo anomalo, prevedendo, in considerazione della sostanziale coincidenza dei tempi di implementazione necessari, di convergere fin da subito verso la soluzione che prevede l'utilizzo del consumo annuo e del profilo di prelievo del singolo punto di riconsegna;
- integrare la disciplina delle sessioni di aggiustamento con le verifiche di incoerenza e la successiva sterilizzazione secondo modalità analoghe a quelle previste per le sessioni di bilanciamento e in linea con l'assetto definito nei codici di rete;
- introdurre il meccanismo di incentivazione delle imprese di distribuzione proposto in consultazione, dopo un periodo congruo successivo all'introduzione dei nuovi criteri di incoerenza, quindi a partire dall'anno 2024, fermo restando che la penalità si applica in fase di aggiustamento e non di bilanciamento e confermando i valori indicati in consultazione, pari agli indennizzi automatici fissati per il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità del servizio di distribuzione;
- dare mandato al Gestore del SII e all'RdB affinché si pervenga alla individuazione delle necessarie modifiche ai flussi informativi esistenti e/o all'implementazione

di nuovi scambi di informazioni, in ottica di massima collaborazione secondo tempistiche coerenti con l'entrata in vigore di quanto qui approvato;

- prevedere che il Gestore del SII proceda all'implementazione di quanto previsto dal documento per la consultazione 157/2022/R/gas, in tema di estensione ai PdR con categoria d'uso T2 del trattamento previsto per i PdR con categoria T1 e di prelievi al di fuori del periodo di punta, entro sei mesi dall'emanazione del presente provvedimento effettuando altresì una fase di *test* i cui risultati dovranno essere disponibili prima dell'avvio del prossimo Anno Termico.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO

- integrare il TIVG, così come risultante dalle modifiche apportate dalle deliberazioni 372/2022/R/gas e 374/2022/R/gas, al fine di meglio chiarire le modalità di determinazione delle condizioni economiche da applicarsi ai gas manifatturati composti in prevalenza da gas naturale e ai gas provenienti da processi di raffinazione e di correggere errori materiali;
- chiarire che le disposizioni di cui agli Articoli 7 e 8 della deliberazione 269/2022/R/gas relative ai PdR dotati di *smart meter* con calibro \geq G10 trovano applicazione già a partire dai dati di competenza ottobre 2022, con riferimento ai termini vigenti di messa a disposizione dei dati di misura e, conseguentemente, modificare transitoriamente il TIVG, al fine di rendere coerenti tali disposizioni;
- chiarire che con riferimento ai PDR dotati di *smart meter* con calibro \geq G10, il comma 63.2 della RQDG non trova applicazione già a partire dai dati di misura di competenza ottobre 2022

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla deliberazione 147/2019/R/gas

- 1.1 Al comma 3.1, lettera a), il testo del primo alinea è sostituito dal seguente:
“- per i PdR MG appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2 di cui alla tabella 1 del TISG il risultato della seguente espressione:

$$PCM_{PdR} = PI_{PdR} + f \cdot (PA_{PdR} - PI_{PdR})$$

dove:

PI_{PdR} è il prelievo giornaliero massimo registrato nei precedenti mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo;

PA_{PdR} è il prelievo giornaliero massimo registrato nei dodici mesi precedenti;

f è un fattore di proporzionamento pari a 0,43;”.

- 1.2 Le modifiche di cui al precedente comma 1.1 entrano in vigore dall'1 ottobre 2023.

Articolo 2

Modifiche e/o integrazioni al TISG

- 2.1 Al comma 4.1 del TISG, le parole “con tempistiche compatibili con il termine di cui al comma 27.1” sono sostituite con le parole “entro il 20 giugno, ed eventualmente ricalcolato entro il 5 agosto sulla base delle segnalazioni pervenute entro il 20 luglio dalle imprese di distribuzione e dagli UdD”.
- 2.2 Al comma 9.3 del TISG, dopo il punto, è aggiunto il seguente periodo “Fra i criteri del presente comma è compreso il confronto fra il prelievo calcolato ed un valore di riferimento determinato in base alla portata massima del gruppo di misura del PdR.”.
- 2.3 Dopo il comma 9.3 del TISG, è aggiunto il seguente comma:
“9.4 Almeno nei casi di prelievi che risultino incoerenti sulla base del confronto con il gruppo di misura oppure che vengano esclusi dal processo in esito alle procedure di calcolo e nel caso in cui non sia possibile attribuire un prelievo al PdR, ai fini dell’aggregazione di cui al presente articolo, il SII attribuisce al PdR un prelievo convenzionale in relazione ai giorni in cui si presentano i suddetti casi determinato in base al prelievo annuo di cui al precedente Articolo 4 e al profilo di prelievo attribuito al PdR ai sensi del precedente comma 7.1. L’attribuzione del prelievo convenzionale ai sensi del presente comma è esplicitata nelle comunicazioni di cui al comma 28.1”.
- 2.4 Dopo il comma 19.1 del TISG, sono inseriti i seguenti commi:
“19.2 Ai fini delle aggregazioni di cui al comma 19.1, lettere a) e b), il SII verifica che i prelievi di ciascun PdR siano coerenti con i dati in proprio possesso, ovvero che l’impresa di distribuzione ne abbia confermato la correttezza nei termini di cui all’Articolo 31.
19.3 La verifica di coerenza è condotta sulla base di criteri individuati dal SII in coordinamento con l’RdB, e verificati dal Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità.”.
- 2.5 Alla fine del comma 19.3 del TISG, dopo il punto, sono aggiunte le seguenti parole “Fra i criteri del presente comma è compreso il confronto fra il prelievo calcolato ed un valore di riferimento determinato in base alla portata massima del gruppo di misura del PdR.”.
- 2.6 Dopo il comma 19.3 del TISG, è aggiunto il seguente comma:
“19.4 Almeno nei casi di prelievi che risultino incoerenti sulla base del confronto con il gruppo di misura oppure che vengano esclusi dal processo in esito alle procedure di calcolo e nel caso in cui non sia possibile attribuire un prelievo al PdR, ai fini dell’aggregazione di cui al presente articolo, il SII, attribuisce al PdR un prelievo convenzionale in relazione ai giorni in cui si presentano i suddetti casi determinato in base al prelievo annuo di cui al precedente Articolo 4 e al profilo di prelievo attribuito al PdR ai sensi del precedente

- comma 7.1. L'attribuzione del prelievo convenzionale ai sensi del presente comma è esplicitata nelle comunicazioni di cui al comma 31.1".
- 2.7 Al comma 27.1 del TISG, le parole "Entro il 31 luglio" sono sostituite con le parole "Nei termini previsti al comma 4.1".
- 2.8 Al comma 28.4 del TISG, dopo le parole "costituisce conferma del prelievo inizialmente calcolato ai fini dell'aggregazione per il singolo PdR" sono aggiunte le parole "ovvero, ove applicabile, accettazione dell'attribuzione del prelievo convenzionale ai sensi del comma 9.4".
- 2.9 I commi da 31.1 a 31.3 del TISG sono sostituiti dai seguenti:
- “31.1 Il SII determina e mette a disposizione dell'RdB i valori dei termini $G_{UdD,UdB,k}^A$, $GID_{UdD,UdB,k}^A$, $M_{UdD,PROF,UdB,k}^A$ e $Y_{UdD,PROF,UdB,k}^A$, di cui all'Articolo 19, aggregati sulla base delle relazioni di corrispondenza aggiornate tenendo conto delle variazioni intervenute, nonché il dettaglio dei PdR che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 19.2 corredato dei prelievi giornalieri calcolati e delle informazioni individuate al punto 1, lettera a), della deliberazione 181/2020/R/gas:
- referiti all'anno civile precedente, entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - referiti al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, entro il 15 gennaio di ciascun anno.
- 31.2 Contestualmente alla messa a disposizione all'RdB ai sensi del precedente comma 31.1, il SII rende disponibili le medesime informazioni alle imprese di distribuzione, all'UdD con riferimento ai PdR nella titolarità del medesimo e a ciascun UdB relativamente ai PdR cui è associato sulla base delle relazioni di corrispondenza, nonché almeno le seguenti ulteriori informazioni:
- alle imprese di distribuzione e all'UdD, l'indicazione dei flussi di misura relativi ai PdR MG, PdR MM e PdR MY considerati nella determinazione dei valori dei termini $G_{UdD,UdB,k}^A$, $M_{UdD,PROF,UdB,k}^A$ e $Y_{UdD,PROF,UdB,k}^A$;
 - alle imprese di distribuzione, all'UdB e all'UdD, i prelievi calcolati di ciascun PdR considerati nella determinazione dei valori dei termini $G_{UdD,UdB,k}^A$, $GID_{UdD,UdB,k}^A$, $M_{UdD,PROF,UdB,k}^A$ e $Y_{UdD,PROF,UdB,k}^A$.
- 31.3 Le imprese di distribuzione, l'UdD e l'UdB procedono alla verifica dei dati trasmessi dal SII ai sensi del precedente comma 31.2. La presenza di dati non corretti nei flussi di cui al comma 31.2, lettera a), ovvero l'incompletezza degli stessi, è segnalata dall'UdD all'impresa di distribuzione. Eventuali errori nella determinazione del prelievo di cui al comma 31.2, lettera b), sono segnalati al SII.
- 31.4 Le imprese di distribuzione provvedono alla messa a disposizione al SII dell'eventuale rettifica dei dati di misura utilizzati nell'ambito delle attività di aggregazione di cui al precedente comma 31.1. La mancata trasmissione di

rettifiche da parte delle imprese di distribuzione in relazione ai punti che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 19.2, costituisce conferma del prelievo inizialmente calcolato ai fini dell'aggregazione per il singolo PdR ovvero, ove applicabile, accettazione dell'attribuzione del prelievo convenzionale ai sensi del comma 19.4.

- 31.5 Il SII una volta determinati i valori dei termini $G_{UdD,UdB,k}^A$, $GID_{UdD,UdB,k}^A$, $M_{UdD,PROF,UdB,k}^A$ e $Y_{UdD,PROF,UdB,k}^A$, di cui all'Articolo 19, aggregati sulla base delle relazioni di corrispondenza aggiornate tenendo conto delle variazioni intervenute e dei dati trasmessi dalle imprese di distribuzione ai sensi del precedente comma 31.4, ne dà comunicazione all'RdB, alle imprese di distribuzione, all'UdD e all'UdB con il medesimo dettaglio di cui ai commi 31.1 e 31.2.
- 31.6 Le attività funzionali all'esecuzione delle sessioni di aggiustamento di cui al presente articolo si svolgono secondo le seguenti tempistiche:
- entro il 31 maggio per la trasmissione delle rettifiche di cui al comma 31.4 riferite all'anno precedente ed entro il 28 febbraio per la trasmissione delle rettifiche di cui al comma 31.4 riferite al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente;
 - entro il 30 giugno per la comunicazione di cui al comma 31.5 riferita all'anno precedente ed entro il 31 marzo per la comunicazione di cui al comma 31.5 riferita al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente.
- 31.7 Il SII pubblica sul proprio sito internet i criteri di cui al comma 19.2.”.

Articolo 3

Meccanismo di incentivazione delle imprese di distribuzione funzionale alle procedure di settlement

- 3.1 A partire dall'anno 2024 è istituito il meccanismo incentivante volto a favorire la massima tempestività da parte delle imprese di distribuzione a rettificare i dati di prelievo che non hanno positivamente superato la verifica di coerenza in sessione di bilanciamento o aggiustamento e, per i quali, di conseguenza il Gestore del SII ha proceduto ad effettuare la sterilizzazione di cui ai commi 9.4 e 19.4 del TISG.
- 3.2 Ciascuna impresa di distribuzione è tenuta a versare, con riferimento a ciascun punto di riconsegna allacciato a rete di distribuzione (PdR) per il quale si verifichi quanto indicato al precedente comma 1.1, un ammontare P_{Ret} pari a:

$$P_{Ret} = \alpha * (n-1)$$

dove:

- α è un corrispettivo così definito sulla base della classe del gruppo di misura:

$$\alpha = \begin{cases} \text{euro } 35 & \leq G6 \\ \text{euro } 70 & G10 \leq \text{classe} \leq G25 \\ \text{euro } 140 & \geq G40 \end{cases}$$

- n identifica il numero progressivo, per PdR, mese e anno di competenza, di sterilizzazioni effettuate dal Gestore del SII.
- 3.3 Il Gestore del SII provvede:
- a) entro la fine di ciascuna sessione di aggiustamento, a comunicare all'impresa di distribuzione interessata e a CSEA il valore di n per PdR, *city gate*, calibro del gruppo di misura, mese e anno di competenza;
 - b) ad informare l'Autorità sugli esiti del meccanismo al termine di ciascuna sessione entro 30 giorni dalla disponibilità delle informazioni.
- 3.4 La CSEA definisce l'ammontare P_{Ret} e lo comunica a ciascuna impresa di distribuzione interessata, specificando le modalità e le tempistiche di versamento dalla medesima definite.
- 3.5 Gli importi sono posti a valere sul conto relativo al *settlement gas*, istituito presso CSEA con la deliberazione 782/2017/R/gas, mantenendone separata evidenza e dandone informativa all'Autorità.

Articolo 4

Modifiche al TIVG

- 4.1 Sono apportate le seguenti modifiche al TIVG:
- a) all'articolo 15, il comma 15.5 è sostituito dal seguente:

“15.5 Qualora non siano rispettati i termini di messa a disposizione di cui al precedente comma 15.1, l'impresa di distribuzione è tenuta a corrispondere all'utente della distribuzione un indennizzo automatico per ciascun punto di riconsegna così determinato:

 - a) per i punti di riconsegna di cui al comma 14.1, lettere da a) a c), un indennizzo pari a:
 - i. 4 €, in caso di ritardo pari ad un giorno rispetto ai termini di cui al comma 15.1 lettera a);
 - ii. l'importo di cui alla precedente lettera a), maggiorato di 0,40 € per ciascun giorno di ritardo ulteriore rispetto al primo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi superiori a 45 giorni;
 - b) per i punti di riconsegna di cui al comma 14.1, lettera d), un indennizzo pari a 0,10 €, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al comma 15.1, fino ad un massimo di 1€;
 - c) per i punti di riconsegna di cui al precedente articolo 14bis, un indennizzo pari a 1 €, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al comma 15.1, fino ad un massimo di 25 €.”;
 - b) dopo il comma 15.5 del TIVG sono aggiunti i seguenti commi:

“15.6 In caso di mancato rispetto del termine di messa a disposizione dei cui al precedente comma 15.1, le imprese di distribuzione sono tenute a corrispondere a ciascun utente della distribuzione un indennizzo pari a 35 €,

per ogni punto di riconsegna fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo "OM1_TG", di cui alla successiva Tabella 17, che ciascuna impresa di distribuzione è tenuta a garantire per ogni utente della distribuzione, per ciascun mese.

15.7 In caso di messa a disposizione di dati periodici di misura stimati, per i punti di riconsegna di cui al precedente articolo 14bis.1 con calibro misuratore maggiore o uguale G10, le imprese di distribuzione sono tenute a corrispondere a ogni utente della distribuzione due indennizzi rispettivamente pari a 36 € e a 12 € per ogni punto di riconsegna fino al raggiungimento degli obiettivi minimi "OM2_QG100" e "OM3_QG30", di cui alla successiva Tabella 17, che ciascuna impresa di distribuzione è tenuta a garantire per ogni utente della distribuzione, per ciascun mese.”;

c) all'articolo 27, comma 27.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente lettera:

“b) ai gas manifatturati composti in prevalenza da gas naturale e ai gas provenienti da processi di raffinazione a partire dall'1 ottobre 2022, l'indicizzazione prevista al comma 6.1, il primo giorno dell'inizio di ciascun mese, definendo la variazione ΔT delle condizioni economiche di fornitura relative all'approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, positiva o negativa, come differenza tra:

- per il mese di ottobre 2022, il valore di $CMEM,m$ di competenza di tale mese e di $CMEM,t-1$ determinato dall'Autorità per il trimestre 1 luglio 2022-30 settembre 2022;
- per ciascuno dei mesi successivi, il valore di $CMEM,m$ e $CMEM,m-1$.”;

d) all'articolo 31bis:

- i. al comma 31bis.4 le lettere dell'elenco f), g), h) sono sostituite dalle lettere e), f), g);
- ii. al comma 31bis.10 le parole “di cui al comma 31bis.4, lettera h)” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 31bis.4, lettera g)”.

e) dopo la Tabella 16 è inserita la seguente Tabella:

“Tabella 17: Obiettivi minimi relativi alla tempistica e alla qualità dei dati di misura periodici, messi a disposizione mensilmente dalle imprese di distribuzione, per ciascun utente della distribuzione titolare di un numero di PDR > 10 sulla propria rete di distribuzione, con riferimento ai PDR di cui all'articolo 14bis.1 con calibro misuratore maggiore o uguale a G10.

Indicatore di performance	di	Obiettivo Minimo	Valore [%]
Rispetto del termine di messa a disposizione dei		OM1_TG	98%

dati di misura di cui al comma 15.1		
Qualità dati di misura: effettivi = 100%	OM2_QG100	75%
Qualità dati di misura: effettivi $\geq 30\%$ e $\leq 100\%$	OM3_QG30	15%

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

- 5.1 Il Gestore del SII procede all'implementazione di quanto stabilito al precedente Articolo 1, nonché all'effettuazione di una fase di test in tempo utile per l'entrata in vigore di quanto ivi indicato alla data stabilita dal presente provvedimento, al comma 1.2.
- 5.2 Le disposizioni relative al confronto fra il prelievo calcolato ed un valore di riferimento determinato in base alle caratteristiche del gruppo di misura del PdR e alla successiva attribuzione di un prelievo convenzionale contenute ai commi 9.3 e 9.4 del TISG come modificati dal presente articolo acquistano efficacia a partire dal mese di maggio 2023, con competenza mese di aprile.
- 5.3 Le disposizioni relative al confronto fra il prelievo calcolato ed un valore di riferimento determinato in base alle caratteristiche del gruppo di misura del PdR e alla successiva attribuzione di un prelievo convenzionale contenute ai commi 19.3 e 19.4 del TISG come modificati dal presente articolo acquistano efficacia a con la prima sessione di aggiustamento utile dopo il mese di maggio 2023.
- 5.4 Con riferimento ai PDR dotati di *smart meter* con calibro maggiore o uguale a G10, il comma 63.2 della RQDG non trova applicazione a partire dai dati di misura di competenza ottobre 2022.
- 5.5 È dato mandato al Gestore del SII e all'RdB per l'individuazione delle necessarie modifiche ai flussi informativi esistenti e/o all'implementazione di nuovi scambi di informazioni, in ottica di massima collaborazione secondo tempistiche coerenti con l'entrata in vigore di quanto qui approvato.
- 5.6 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, alla società Acquirente Unico S.p.A. e alla società Snam Rete Gas S.p.A. per i seguiti di propria competenza.
- 5.7 La presente deliberazione e la deliberazione 147/2019/R/gas, nonché il TISG e il TIVG come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini